

Diritto fallimentare



Profili tributari del trust di garanzia

A cura di **Marco Montefameglio**

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

D.L. n.262/2006
del 3/10/2006, convertito con modificazioni,
dalla L. n.286 del 24/11/2006
(art. 2, commi 47, 48 e 49)

47. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
- a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
- b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
- c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

D.L. n.262/2006
(art. 2, commi 47, 48 e 49)

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
- a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
- b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
- c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Circ. agenzia delle Entrate
n. 48/E del 8/08/2007

5. Disciplina del trust ai fini delle imposte indirette

5.2. Atto dispositivo (imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione di vincoli di destinazione)

"Attualmente, pertanto, la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all'art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. n. 262 del 2006. ... il trust comporta la segregazione dei beni del settlor in un patrimonio separato gestito dal trustee (che nel trust autodichiarato - anch'esso rilevante ai fini dell'imposta in esame - coincide con il settlor). Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) va assoggettato, pertanto, all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos. ..."

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Circ. agenzia delle Entrate
n. 48/E del 8/08/2007

5.2. Atto dispositivo (imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione di vincoli di destinazione)

"Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale. Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all'art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. n. 262 del 2006), occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee). Ai fini dell'applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle franchigie, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo. Nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8 per cento prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti" [D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 48, lettera c)]."

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Circ. agenzia delle Entrate
n. 48/E del 8/08/2007

5.3. Atto dispositivo (imposte ipotecaria e catastale)

"Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla costituzione di vincoli di destinazione, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti. Pertanto, sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale."

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Circ. agenzia delle Entrate n. 3/E del 22/01/2008

5. La costituzione di vincoli di destinazione

5.1. Premessa

"Nell'articolo 2, comma 49, del decreto-legge n. 262 del 2006, per la prima volta il legislatore fornisce disciplina fiscale, rilevante ai fini dell'imposizione indiretta, alla "costituzione di vincoli di destinazione". ... il vincolo di destinazione si realizza, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

▪ costituzione di un trust;

Le diverse modalità (traslativa e non) con cui l'effetto segregativo viene conseguito rilevano ai fini dell'applicazione delle imposte indirette. Con specifico riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni, bisogna verificare, volta per volta, gli effetti giuridici che la costituzione di un vincolo di destinazione produce, per modo che l'imposta possa essere assolta solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimento dei beni."

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Circ. agenzia delle Entrate n. 3/E del 22/01/2008

5.4. Trust

5.4.1. Premessa

"Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust..."

5.4.2. Costituzione di beni in trust: rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni

"La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust. Pertanto, anche nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor assume le funzioni di trustee, l'attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni. Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari".

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Circ. agenzia delle Entrate n. 3/E del 22/01/2008

5.4.2. Costituzione di beni in trust: rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni

"... l'imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione deve essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio nella misura dell'8 per cento.

Ciò accade, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

- trust costituito nell'interesse di soggetti che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela;
- trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale;
- trust costituito nell'interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela.

Da quanto esposto discende che la devoluzione ai beneficiari (e non a terzi in genere) dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore: i beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all'interesse dei beneficiari".

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Circ. agenzia delle Entrate n. 3/E del 22/01/2008

5.4.2. Costituzione di beni in trust: rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni

"Il soggetto passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa".

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Circ. agenzia delle Entrate n. 3/E del 22/01/2008

6. Imposte ipotecaria e catastale

"... le imposte ipotecaria e catastale, anche in caso di trust, sono dovute in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti ad effetto traslativo."

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

La posizione dell'Amministrazione Finanziaria

La tassazione dei trust di scopo

imposta di donazione: applicabile sempre (anche per i trust autodichiarati) nella misura del 8%

imposte ipocatastali: applicabili sempre, salvo che nei trust autodichiarati, ove mancano gli effetti traslativi

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

La posizione della giurisprudenza

Imposta di donazione: principio di carattere generale:

sotto il profilo soggettivo: nessuna capacità contributiva può mai essere configurata nei confronti del trustee

sotto il profilo temporale: anche laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'imposta, il momento impositivo è quello del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, e non quello del trasferimento dal disponente al trustee

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

La posizione della giurisprudenza

Imposta di donazione: principio specifico per i trust di scopo

Necessaria compresenza di due presupposti ineludibili per l'applicazione dell'imposta di donazione:

uno oggettivo: trasferimento di ricchezza a titolo di liberalità;

uno soggettivo: arricchimento di un soggetto conseguente alla liberalità ricevuta.

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

La posizione della giurisprudenza

Imposte ipocatastali: principio di carattere generale

□ sotto il profilo temporale: anche laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'imposta proporzionale, il momento impositivo è quello del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, e non quello del trasferimento dal disponente al trustee

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Giurisprudenza

Sentenza n.12 del 12/01/2009 (udienza del 8/01/2009) CTP Lodi

Massima - L'operatività della disciplina prevista dall'art. 2, D.L. n. 262/2006 deve essere valutata alla stregua degli effetti giuridici del negozio di trust. Conseguentemente, laddove la finalità della costituzione sia meramente liquidatoria, l'assenza di vincoli di destinazione o di efficacia segregativa rende inapplicabile la normativa ora richiamata

Sentenza n.30 del 12/02/2009 (udienza del 23/10/2008) CTP Firenze

Massima - L'assenza di una specifica normativa in materia di imposizione indiretta del fenomeno del trust conduce a ritenere ammissibile l'applicazione analogica delle disposizioni dettate dall'art. 2, D.L. n. 262/2006 nella misura in cui i "vincoli di destinazione" o la costituzione di un "patrimonio segregato" siano propri del negozio assoggettato a tassazione e sussista un effettivo e concreto arricchimento della sfera giuridica del terzo. Laddove i beneficiari conseguano la semplice aspettativa di ricevere utilità per effetto dell'attività posta in essere dal trust e dal trustee, non può ritenersi sussistente alcun fenomeno tassabile giusta la disciplina di cui al D.L. n. 262/2006.

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Sentenza n.47 del 30/04/2009 CTP Treviso
Massima - Il negozio fiduciario del trust soggiace alla disciplina dell'art.20, D.P.R. n. 131/1986 e, conseguentemente, soltanto laddove siano esso riconducibili effetti traslativi reali le relative imposte indirette dovranno essere computate secondo l'aliquota proporzionale dovendosi, in difetto, riscuotere da parte degli Uffici la sola imposta fissa.

Sentenza n.48 del 30/04/2009 CTP Treviso
Massima - Il trust che abbia ad oggetto il conferimento la gestione di un compendio aziendale non implica un immediato effetto traslativo subordinato e condizionato a successivi eventi e, pertanto, non è suscettibile di generare obbligazioni tributarie sotto il profilo dell'imposta ipotecaria e catastale come asserito dall'Amministrazione finanziaria.

Sentenza n.481 del 11/06/2009 CTP Caserta
Massima - Il trust non è espressamente contemplato e disciplinato da alcuna norma tributaria. Pertanto, alla luce della interpretazione in analogia *legis* deve accordarsi la disciplina relativa alla costituzione dei c.d. vincoli di destinazione. Peraltro, poiché il programma negoziale non prevede immediata attribuzione di alcun diritto od utilità tassabile in capo ai beneficiari, i quali vanteranno pretese solo all'atto del trasferimento da parte del trustee, deve applicarsi l'imposta fissa in tema di imposta di registro ed ipocatastali.

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Sentenza n.95 del 14/10/2009 CTP Treviso

"...la struttura del contratto di trust è triangolare: il disponente trasferisce un patrimonio ad un altro soggetto, il trustee, che ne diviene proprietario, con l'obbligo di custodirlo ed amministrarlo ed obbligandosi a trasferirlo a sua volta ad uno o più beneficiari ad una scadenza finale. ... L'elemento fondante dell'attribuzione patrimoniale del settlor al trustee è da ravvisarsi proprio nella fiducia che sottende l'atto dispositivo in questione, per cui il conferimento patrimoniale trova ragione nelle capacità di amministrazione e gestione dei beni ... Risulta quindi evidente l'assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del trustee in quanto quest'ultimo costituisce il mezzo per la realizzazione del programma concordato. Pertanto l'imposizione deve essere a tassa fissa (anche per ipotecarie e catastali)".

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Sentenza n. 120 del 30/10/2009 CTP Bologna

Massima - Non è suscettibile di assoggettamento a tassazione il trust nel quale i beneficiari siano titolari esclusivamente di una aspettativa giuridica. All'atto del completamento dell'attività del trustee con il trasferimento dei benefici deve ritenersi integrato il presupposto impositivo.

✓ Con riferimento all'imposizione indiretta non si può fare riferimento ad una disciplina normativa che si riferisca espressamente al trust, ma solo un'applicazione analogica ed estensiva laddove si ritenga che l'espressione "vincoli di destinazione" si riferisca anche ai Trust

✓ L'oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di ricchezza " a favore di un soggetto terzo"

✓ L'oggetto del prelievo nel trust è costituito dall'incremento netto di ricchezza conseguito dal beneficiario, quindi del suo effettivo arricchimento

✓ I beneficiari sono esclusivamente titolari di una posizione qualificabile come di "aspettativa giuridica", che non consente loro al momento dell'istituzione del trust di ottenere i beni e quindi in capo ad essi non si manifesta alcun arricchimento tassabile, che si potrà esaminare solo al momento del verificarsi degli eventi condizionati.

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Sentenza n. 120 del 30/10/2009 CTP Bologna

✓ E' necessaria per l'assoggettabilità al tributo, una valutazione caso per caso che tenga conto della natura giuridica del negozio e degli effetti che l'atto di trust produce.

✓ Il presupposto dell'attuale imposta sulle donazioni può ritenersi integrato solamente quando sussistano entrambi gli elementi che connotano il relativo concetto di "liberalità". Nella fattispecie questa condizione non si verifica nel trasferimento di beni effettuato dal settlor a favore del trustee. Il disponente non è animato da alcuno spirito di liberalità nei confronti del trustee: il trasferimento dei beni è preordinato, infatti, al raggiungimento di uno scopo determinato ed al soddisfacimento degli interessi propri del settlor risultanti dal "negozio costitutivo".

✓ Il destinatario del trasferimento (il trustee) non ottiene alcun arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo della sfera patrimoniale sua propria: i beni devoluti in trust sono oggetto di segregazione e in adempimento delle proprie funzioni dovranno essere devoluti dal medesimo trustee a favore dei beneficiari.

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Sentenza n.732 del 22/12/2009 CTP Latina

"... La ragione o causa pratica del trust non sta nella attribuzione definitiva del diritto trasferito al trustee, ma nella conservazione di tale diritto e nel compimento di tutti quegli atti che il trustee dovrà porre in essere per realizzare lo scopo del trust e quindi per soddisfare gli interessi che il disponente ha attribuito ai beneficiari. Il trustee, in sostanza, non manifesta alcuna capacità contributiva non avendo la proprietà sostanziale del bene e non essendo il soggetto interessato all'operazione. I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, tanto che alla sua morte non concorrono a formare il relictum né, in caso di fallimento, la massa attiva. In sostanza il trustee non gode del diritto di proprietà al quale, nel nostro ordinamento, si collegano le norme fiscali, né si determina il presupposto impositivo del trasferimento.... Il trasferimento dal disponente al trustee non dovrebbe essere assoggettato ad imposta proporzionale trattandosi di un'attribuzione meramente strumentale al raggiungimento del fine del trust. Il contratto poggia sull'elemento fiduciario che lega il disponente al trustee, il quale si assume l'obbligo di gestire i beni al fine di assicurare un beneficio ultimo ai beneficiari. Pertanto, qualunque possa essere il tipo di trust, non potrebbe mai esservi arricchimento del trustee perché come tale questi non è destinatario di un atto di liberalità, ma bensì tenuto ad adempiere il programma del trust."

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Sentenza n.287 del 9/08/2010 CTP Pesaro

Trattando di un trust di scopo istituito in una procedura concorsuale volto a soddisfare la *condicio creditorum* sostiene "... stante la dichiarata finalità liquidatoria, non comportando il trust alcun trasferimento di beni, né alcun arricchimento in capo ai beneficiari, l'atto di costituzione dello stesso va assoggettato a tassazione fissa ...". Essendo in presenza di un trust con finalità liquidatorie non sussiste alcun arricchimento patrimoniale dei beneficiari in quanto l'attribuzione finale dei beni nei loro confronti rappresenta un adempimento del debito che il disponente aveva verso gli stessi e non un arricchimento privo di giustificazione. L'istituzione del trust, essendo palesemente preordinata alla realizzazione di finalità diverse da quelle liberali, non può mai legittimamente scontare l'imposizione prevista per atti aventi viceversa tale finalità. In sintesi "... il trust:

- non è animato da intenti liberali
- non è destinato a determinare in alcun modo un arricchimento patrimoniale in capo ai beneficiari
- non comporta il sorgere in capo al trustee di alcuna attitudine contributiva poiché con l'istituzione del trust in capo ad esso trustee non si verifica alcun incremento patrimoniale."

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Sentenze n.75 e 76 del 21/09/2010 CTR Venezia-Mestre

Con riferimento all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali relative al conferimento in trust di un'azienda sostiene "... che la proprietà dei beni attribuiti al trustee è condizionata e limitata nel tempo in quanto è destinata a concludersi con il raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato posto in essere. ... Sebbene si è in presenza di un atto traslativo di un diritto di proprietà di un bene immobile, dal disponente al trustee, le formalità di trascrizione e di voltura catastale, relative ai beni immobili trasferiti nel trust, non possono rientrare tra i casi... dell'applicazione dell'aliquota proporzionale ... ma tra i casi di trascrizione e volture catastali da assoggettare a tassazione in misura fissa."

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Sentenza n.108 del 25/10/2010 CTP Treviso

"... appare netta la carenza attuale dell'*animus donandi*... mentre tale elemento della volontaria liberalità è per contro essenziale al fine di giuridicamente invocare la donazione cui si richiama l'Ufficio nel non esatto tentativo di inquadrare il trust relegandolo in questo tipico istituto codicistico. ... Per questi motivi l'imposizione va a tassa fissa".

Sentenze n.88 e n.96 del 26/10/2010 CTR Milano

Relativamente al conferimento di azienda al trust per favorire un'efficace liquidazione delle società stabilisce l'applicazione dell'imposta in misura fissa in quanto "... siamo in presenza di un negozio commerciale *solvendii causa*, a titolo oneroso perché diretto principalmente a soddisfare i creditori già esistenti e gli eventuali futuri finanziatori e de residuo i soci; pertanto esula dall'atto qualsiasi finalità di operare una liberalità verso terzi ovvero di accrescere gratuitamente il patrimonio del trust o del trustee, custode e gestore del patrimonio conferito, che svolgerà in completa discrezionalità la sua opera liquidatoria per la quale gli è stato attribuito un regolare compenso. ... all'imposta sulle successioni e donazioni è connaturata l'acquisizione di un'utilità senza corrispettivo e ciò non è certo ravvisabile nel caso di creditori la cui aspettativa è se mai quella di vedere soddisfatti i propri crediti."

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

Sentenza n.16 del 4/02/2011 CTR Bologna

Sentenza sull'appello della Sentenza n.120 della CTP di Bologna "... risulta evidente l'assenza, nel caso di specie, di qualsiasi intento di liberalità nei confronti del trustee, costituendo, quest'ultimo, solo il mezzo per la realizzazione del progetto concordato. ... appare palese la carenza dell'*animus donandi* non essendo precisato nel contratto a chi apparterrà il bene alla scadenza del trust, elemento essenziale per ritenere l'istituto analogo alla donazione. Non esiste, quindi, né intento di liberalità, né trasferimento di ricchezza, circostanza che rende non conforme alla legge la motivazione contenuta nell'atto impugnato ... Ma il solo scopo di costituire specifica garanzia tra i contraenti. Quando il programma predisposto dal disponente sarà realizzato ed il bene trasferito, solo in quel momento si realizzerà il presupposto impositivo..."

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

La posizione del Notariato

Studio Tributario n. 58/2010/T approvato il 21 Gennaio 2011

Imposta di donazione

trust di scopo: sempre in misura fissa, per mancanza dei presupposti indispensabili:

- Animus donandi**
- Arricchimento di alcuno**

In generale: momento impositivo coincidente con il trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio

La posizione del Notariato

Studio Tributario n. 58/2010/T approvato il 21 Gennaio 2011

Imposte ipocatastali

- In generale:** applicabili secondo i principi che presiedono all'applicazione dell'imposta sulle donazioni, e quindi con medesima fattispecie imponibile
- In particolare:** momento impositivo individuato esclusivamente dal trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari

V Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Diritto fallimentare - Profili tributari del trust di garanzia
A cura di Marco Montefameglio